

STATUTO

della "Rete Nazionale degli Incubatori Universitari e delle Start Cup Competition"

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

presso la sede di I3P - Società per la gestione dell'Incubatore del Politecnico di Torino - S.c.p.a.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2070.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Per il raggiungimento di tali scopi di interesse generale, l'Associazione riunisce:

- università e incubatori ad esse collegati e non;
- società, consorzi, centri di ricerca ed enti pubblici che perseguono attività volte a favorire la diffusione della cultura di impresa e l'innovazione.

Per conseguire il proprio scopo l'Associazione svolgerà iniziative volte a sensibilizzare i contesti socio-economici di riferimento. In particolare, l'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- 1) Favorisce la creazione di start-up dalla ricerca sviluppata nelle Università e negli Enti di Ricerca anche attraverso business plan competition e azioni di formazione ed informazione rivolte agli operatori del settore;
- 2) Promuove e contribuisce all'organizzazione del Premio Nazionale per l'Innovazione, la finale nazionale delle business plan competition attivate nei contesti socio-economici di riferimento;

- 3) Favorisce la nascita di incubatori universitari;
- 4) Promuove lo scambio di esperienze tra i soci e favorisce la loro reciproca collaborazione;
- 5) Favorisce l'adozione di politiche a favore dello sviluppo di iniziative di incubazione di imprese;
- 6) Acquisisce finanziamenti indirizzati alle attività di creazione di impresa e sviluppo di incubatori;
- 7) Promuove e sostiene i soci nel collegamento e collaborazione con entità analoghe di altri Paesi;
- 8) Favorisce la diffusione di informazioni di interesse degli operatori tramite pubblicazioni, convegni e attività formative e promuove iniziative di engagement rivolte alla comunità accademica.

Per realizzare i propri obiettivi l'Associazione può sollecitare ogni soggetto idoneo a contribuire alla realizzazione del proprio scopo sociale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4) Associati

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Possono essere associati le università, le società e i consorzi a partecipazione universitaria significativa, e gli Enti Pubblici di Ricerca italiani (EPR) e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa se prevista.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese della parte richiedente.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga anche un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'anno in corso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato.

Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo può essere escluso l'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, come ad esempio per morosità nel pagamento della quota qualora deliberata dal Consiglio Direttivo, o che si sia reso insolvente verso l'Associazione o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso l'Associazione o per grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali specifici contratti stabiliti con l'Associazione e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all'Associazione o ai Soci o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 8) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;

e) l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti.

Art. 9) Assemblea degli Associati

A) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato con raccomandata o a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quattordici giorni prima dell'assemblea, o, in caso di urgenza, a mezzo e-mail da spedire almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'Assemblea è valida qualora a prescindere dalla convocazione sono presenti sotto forma di assemblea totalitaria tutti gli Associati;

B) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale, se deliberata. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo quattro deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

I membri del Consiglio Direttivo, non legali rappresentanti o delegati di altri soci, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

C) Svolgimento

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci o dai loro delegati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente, o in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato

dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato ed in particolare ha il potere di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto e di decidere ogni questione procedurale.

Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

D) Competenze e Maggioranze

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- approva i regolamenti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto o ad essa sottoposti dal Presidente;
- formula raccomandazioni e direttive sull'attività dell'Associazione;

In sede straordinaria l'Assemblea:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e deliberante qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità del presente statuto sono vincolanti anche per gli assenti e i dissenzienti.

Art. 10) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 sino ad un massimo di 16 membri, compreso il Presidente, designati dall'Assemblea tra le persone candidate dagli associati di PNICube. Il past president è componente di diritto del Consiglio direttivo, salvo sua rinuncia.

L'elezione dei consiglieri avviene in un'apposita riunione indetta dal Presidente dell'Associazione, per la validità della quale sarà necessaria la partecipazione, diretta o per delega, della maggioranza degli associati. Ciascun associato intervenuto avrà diritto a votare per sé e per gli eventuali associati deleganti, ricevendo tante schede quanti sono i soggetti che rappresenta e potendo esprimere un numero di preferenze preventivamente deciso dal Presidente. Risulteranno eletti consiglieri coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze ottenute risulterà eletto il candidato più anziano d'età. Le operazioni elettorali saranno dirette dal Presidente dell'Associazione. La votazione sarà segreta. Lo scrutinio delle schede sarà immediato e palese a tutti gli associati.

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono

rieleggibili per un massimo di due volte. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

L'assemblea può sempre revocare i membri del Consiglio per gravi inadempimenti agli obblighi discendenti dalla legge, dall'atto costitutivo, o da delibere legittimamente adottate dagli organi di PNICube, oppure per qualsiasi giusta causa che non consenta la prosecuzione neanche temporanea del rapporto.

Nel caso di dimissioni o comunque cessazione dall'incarico di uno o più dei suoi membri il Presidente di PNICube convoca l'Assemblea per la loro sostituzione nel caso in cui in seguito a tali dimissioni il numero dei componenti il Consiglio scenda al di sotto del minimo di cinque; in caso contrario il membro o i membri cessati vengono sostituiti in occasione della prima assemblea; i membri subentrati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è effettuata dal Presidente dell'Associazione anche su richiesta di almeno la metà dei consiglieri in carica, tramite avviso che deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno dieci giorni prima della riunione; nei casi di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, e in sua assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'astensione vale voto contrario.

Le deliberazioni constano da verbale redatto dal segretario e controfirmato dal Presidente ovvero, in caso di loro assenza, dal vice presidente e altro consigliere preliminarmente scelto.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale e del programma operativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- deliberare la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- deliberare sugli acquisti ed alle alienazioni dei beni mobili;
- deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti;
- deliberare sull'approvazione dei progetti a cura, responsabilità e spese dell'Associazione;
- deliberare sulla promozione dell'immagine dell'Associazione, sia nei rapporti con i terzi ed il pubblico, sia curando direttamente i rapporti tra i sovvenzionatori dell'Associazione stessa;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;
- deliberare sulla costituzione di un Advisory Board definendone composizione e attività da svolgere.
- deliberare sull'apertura di credito, nonché ad ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- comporre le liti attive e passive e agli arbitrati, anche irrituali;
- decidere sulla composizione degli eventuali conflitti di competenza insorti tra organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare in tutto o in parte i propri compiti, compresi i poteri di spesa, al Presidente o ad altri Consiglieri Delegati.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile solamente per altri 2 esercizi.

Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

È nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni consiliari fissando l'ordine del giorno.

Art. 12) Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega scritta di quest'ultimo, ovvero in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

Qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 14) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Nel caso in cui all'Organo di Controllo non sia affidata la revisione legale dei conti, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di dotazione indisponibile in denaro, *di importo non inferiore ad Euro 80.000,00* che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, avente funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall'Ente; nel caso in cui tale patrimonio si dovesse ridurre al di sotto del minimo, in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, nel termine di sei mesi.

Il fondo di dotazione può essere investito in strumenti finanziari a basso rischio e prontamente liquidabili.

L'importo del Fondo di Dotazione deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni, da destinare al perseguimento dello scopo sociale, rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica,

c) proventi delle iniziative sviluppate dall'Associazione, nonché da contributi volontari versati in conto esercizio dai soci o da soggetti pubblici o privati;

d) eventuale quota associativa.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle

responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 16) Quota Associativa

Il Consiglio direttivo può deliberare una quota annuale a carico degli associati.

Nei trenta giorni successivi all'assunzione delle delibere concernenti la quota ciascun associato può recedere. Sull'associato recedente non graverà l'onere della quota.

Art. 17) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, differito a 180 giorni in caso di esigenze particolari, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita dell'Associazione, che in sede di eventuale liquidazione.

Art.18) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo altra destinazione imposta dalla legge, individuati con delibera del Comitato Direttivo.

Art. 19) Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra l'Associazione e gli associati, in ordine all'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto, saranno deferite alla decisione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'Associazione su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale così formato deciderà ritualmente secondo quanto previsto dal codice di procedura civile ed il lodo verrà registrato qualora la parte soccombente non vi desse esecuzione spontaneamente.

Art. 20) Norma transitoria

Nel caso in cui l'associazione abbia o comunque acquisisca i requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, ed in particolare i requisiti legati alla natura ed al numero degli associati di cui all'art. 4 del D.lgs. 117/2017, ed ottenga pertanto l'iscrizione nel predetto registro:

- alla denominazione di cui all'art. 1 sarà aggiunto l'acronimo di "Ente del Settore" o "ETS";
 - il fondo di dotazione di cui all'art. 15 sarà quello minimo richiesto dal D.lgs. 117/2017, attualmente pari ad Euro 15.000,00;
 - il bilancio di cui all'art. 17 dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
 - la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento di cui all'art. 18 sarà a favore di altri Enti del Terzo Settore,
- fermo restando che le attività di interesse generale di cui all'art. 3 dovranno compatibili con quelle indicate nell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e che si applicheranno al presente statuto, ove difformi, le norme del Dlgs. 117/2017.

Nel caso in cui l'associazione non abbia o comunque perda i predetti requisiti, l'associazione verrà iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura competente.